



COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 146 DEL 13/12/2022

Oggetto: Ricovero anziani presso la casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona, gestita dalla Coop. Sociale CO.S.S. di Racalmuto; atto di indirizzo ed autorizzazione alla stipula di convezione per la prosecuzione del servizio – anno 2022.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di dicembre alle ore 16,30 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	MICCICHE' ALFONSO	ASSESSORE	P
3	SARDO MARLA	ASSESSORE	A
4	LICATA MARLA	ASSESSORE	P
5	MICCICHE' RENATA	ASSESSORE	P
6	CHLARA RAIMONDO	ASSESSORE	A

Presenti: 04

Assenti: 02

- Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;
- Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;
- Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 12 del 09.12.2022 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia, su direttiva del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 12 del 09.12.2022 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

ARAGONA

5° SETTORE

SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO

INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA



COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. 12 del 08-12-2022

R.G.P. n. 152 del 13/12/2022

Oggetto: ricovero anziani presso la casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona, gestita dalla Coop. Sociale CO.S.S. di Racalmuto; atto di indirizzo ed autorizzazione alla stipula di convenzione per la prosecuzione del servizio - anno 2022.

Redatta su direttiva del Sindaco
GIUSEPPE PENDOLINO

Visto d) conformità all'indirizzo politico

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di «*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*»;

Visto il D.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158: «*Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*»;

Visto l'Allegato "F" al predetto D.P.R.S. 158/1996: «*Schema di convenzione per gestione casa di riposo casa protetta/comunità alloggio per anziani*»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001: «*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*», ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.A. n. 867/S7 del 15.04.2003 dell'Assessore regionale degli Enti Locali;

Visto il decreto del medesimo Assessorato emanato il 09.09.2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 17.10.2003, di *sospensione temporanea* del D.A. n. 867/S7 del 15.04.2003;

Vista la variazione percentuale media nel 2021 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aggiornata al 31.12.2021, pari a +1,9%;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato:

- che con la legge regionale n. 22/1986, è stata conferita ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia socio-assistenziale;
- che gli artt. 20 e 23 della medesima legge permettono ai comuni, che non gestiscono in maniera diretta l'attuazione dei servizi socio-assistenziali, di stipulare apposite convenzioni con enti del privato sociale iscritti nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito a norma dell'art. 26 della stessa legge;
- che l'Amministrazione comunale di Aragona, in attuazione della legge regionale n. 22/86 ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione

- delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che gli schemi di convenzione approvati con il D.P.R.S. n. 158/1996, «*costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge [regionale n. 22/1986], atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi*»;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nelle prescrizioni di cui agli artt. 16, comma 4, lett. c), 20 e 23 della legge regionale n. 22/86, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che tra i servizi socio-assistenziali sono comprese le prestazioni da rendere in favore dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare, in condizioni di ridotta o non autosufficienza;
- che la legge n. 328/2000 ha onerato i comuni di residenza dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, di assumere gli obblighi economici connessi all'eventuale integrazione economica, ossia alla compartecipazione alla retta di mantenimento;

Preso atto:

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale hanno indotto il Comune di Aragona, sin dalla prima attivazione dei servizi di assistenza, ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani – in alternativa alla gestione diretta – mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale iscritti al predetto albo regionale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente, anche di natura sanitaria;
- che nei confronti dei cittadini anziani che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'Amministrazione comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

Dato atto:

- che con la deliberazione di Giunta municipale n. 87 del 09.09.2021 è stato approvato, per l'anno 2021, lo «*Schema di convenzione per gestione casa di riposo casa protetta/comunità alloggio per anziani*», predisposto secondo lo schema "Allegato F" al D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996, autorizzandone la stipula con la Cooperativa Sociale CO.S.S. a r.l., con sede legale a Racalmuto, via Tukory n. 12, per garantire la prosecuzione del "servizio di integrazione retta di ricovero" a favore di tre (3) anziani ospitati nella casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" di via Parini n. 1, Aragona, gestita dalla medesima Cooperativa ed iscritta nella "sezione anziani" dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, ex art. 26 della L.R. n. 22/1986, al n. 465 (decreto di iscrizione n. 732 del 20.12.1994);
- che in conseguenza di detta deliberazione il 29.09.2021 è stata stipulata con la suddetta Cooperativa la convenzione n. 2 del registro di Settore, n. 46 del Reg. S.P., di durata annuale e con scadenza il 31.12.2021;
- che con successiva deliberazione di Giunta municipale n. 131 del 14.12.2021, è stata disposta la prosecuzione del servizio di ricovero, presso la stessa casa di riposo, di un'altra anziana;
- che scaduta la convenzione del 2021 risulta necessario garantire la prosecuzione del servizio in argomento anche nel 2022, stipulando una nuova convenzione con la Cooperativa CO.S.S., che dal 01.01.2022 e per periodi diversi, nella casa di riposo "Oasi Sacro Cuore", ha continuato ad offrire il servizio di ricovero in favore di 4 (quattro) anziani, dei quali si omettono le complete generalità per ragioni di tutela (S.V., M.C., C.C., V.M.);

Considerato:

- che lo schema di convenzione di cui alla deliberazione n. 87/2021 risulta in tutto attuale, aggiornato, utilizzabile per la stipula della nuova convenzione per l'anno 2022;
- che in seguito all'incremento annuale medio nel 2021 dell'indice ISTAT, pari all'1,9%, la retta giornaliera di ricovero degli anziani risulta aggiornata, per l'anno 2022, in complessivi € 43,55, di cui € 11,46 per vitto ed € 32,09 per oneri generali, compresi quelli del personale;
- che con separate calcolazioni, sulla base del nuovo importo della retta, è stata preventivata la complessiva somma di € 45.000,00, IVA compresa, necessaria per la copertura del servizio, presumibilmente per l'intero anno 2022, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, in conformità al corrispettivo fissato con il D.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158;

Dato atto:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, esecutiva dalla data dell'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamato l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

Dato atto:

che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di un servizio già esistente, oltre che necessaria "ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2022 è stata disposta variazione di bilancio preordinata alla prosecuzione del servizio di ricovero di anziani presso la casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona, gestita dalla Cooperativa CO.S.S. di Racalmuto, resasi necessaria per insufficiente disponibilità dell'apposito capitolo di spesa;

Dato atto, infine, della necessità di garantire la massima tutela dei dati personali idonei a rivelare lo stato sociale e di salute degli individui e, di conseguenza, di rendere pubblico il presente provvedimento omettendo la pubblicazione di tutti i dati personali dei soggetti ricoverati;

Visti:

- il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Viste le Determinazioni sindacali n. 2 del 01.02.2022, R.U.D. n. 114, e n. 13 dell'11.05.2022, R.U.D. n. 470, di modifica della struttura organizzativa comunale;

Vista la Determinazione sindacale n. 3 del 01.02.2022, R.U.D. n. 115, mediante la quale sono state conferite la responsabilità del 5° Settore e le relative funzioni gestionali;

Ritenuto, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

Accertata la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato che la Giunta municipale deliberi in merito;

per i motivi in narrativa evidenziati,

PROPONE

1. **dare atto** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **atto di indirizzo** al Responsabile del 5° Settore di provvedere la stipula di convenzione con la Cooperativa Sociale CO.S.S. a r.l., avente sede legale a Racalmuto, viale Tukory n. 12, per la durata massima di anni uno, con decorrenza dal 01.01.2022, e per il ricovero di un numero massimo di 4 (quattro) anziani, presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona, gestita dalla medesima Cooperativa, nonché di provvedere al necessario impegno di spesa e a tutti gli atti di competenza scaturenti dal presente provvedimento;
3. **autorizzare** la stipula della predetta convenzione utilizzando il medesimo schema approvato, per l'anno 2021, con la deliberazione di Giunta municipale n. 87 del 09.09.2021, il cui contenuto integralmente si richiama come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprese le premesse e i motivi in narrativa;

4. **disporre** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per 15 giorni consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, con modalità che assicurino l'omissione della pubblicazione di tutti i dati personali dei soggetti assistiti;
5. **dare atto** che contro la presente deliberazione gli interessati e tutti coloro, a qualunque titolo destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ovvero ricorso al giudice ordinario;
6. **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 44/1991.



Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

copia estratta dal sito web

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del 5° Settore
SUAP - Attività Produttive - Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico
Interventi Sociali - Servizi alla Persona
GIOVANNI PAPIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanze - Entrate
CATOGERO ALONGI

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

Alfonso Micciche'



IL SINDACO

Giuseppe Bendolino



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Vinciguerra



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Li, 13/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI